

REGIONE LIGURIA**DIREZIONE GENERALE DI AREA SALUTE E SERVIZI SOCIALI****SETTORE POLITICHE DEL PERSONALE E SVILUPPO PROFESSIONI SANITARIE****Deliberazione di Giunta regionale n. 171 del 21/05/2026****Allegato A**

Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (2026-2029) della Regione Liguria di cui al D. Lgs. 368/1999.

Art. 1**Contingente**

1. Nella Regione Liguria, è indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2026 – 2029, di n. 65 (sessantacinque) laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all'articolo successivo.

Art. 2**Requisiti di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
 - b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o essere cittadino non UE equiparato;
 - c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001);
 - d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001);
 - e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001);
 - f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001).
2. Per l'ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere in possesso:
 - a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
nonché dei seguenti requisiti:
 - b) abilitazione all'esercizio della professione in Italia;

- c) iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. Il requisito di cui al comma 1 del presente articolo deve essere posseduto dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006.
4. Il requisito di cui al comma 2 lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non ammissione al corso stesso, entro l'inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di Dicembre 2026. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso.

Art. 3

Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di ammissione deve essere prodotta dal diretto interessato, a pena di irricevibilità, esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione informatica Sportellonline disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale al seguente indirizzo:

https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0122

al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web.

L'accesso allo "Sportello online" avviene attraverso l'autenticazione tramite i sistemi:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CIE (Carta d'Identità Elettronica),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di irricevibilità, a decorrere **dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.**

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.

La compilazione della domanda, da parte esclusivamente dell'interessato, potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome).

Si consiglia di effettuare l'accesso alla procedura e la compilazione della domanda con congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Regione Liguria non si assume alcuna responsabilità.

Il sistema informatico rilascia il numero identificativo univoco alfanumerico dell'istanza alla creazione, riconducibile esclusivamente alla specifica candidatura. Si consiglia di annotare tale codice identificativo, in quanto lo stesso verrà utilizzato dall'Amministrazione regionale, per l'identificazione in luogo del Cognome e Nome, nella successiva fase di ammissione alla prova concorsuale e per la pubblicazione della graduatoria regionale di merito sul BURL per i candidati idonei non vincitori.

Dopo la compilazione e l'invio dell'istanza, questa viene automaticamente protocollata all'interno del sistema di Protocollo della Regione Liguria. Il numero di protocollo attribuito all'istanza viene comunicato direttamente tramite l'interfaccia applicativa, unitamente a data e ora di invio.

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata successivamente l'inizio dello stesso.
4. Nella compilazione della domanda online il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
 - a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - b) il luogo di residenza;
 - c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; o di essere cittadino non UE equiparato; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità) essendo familiare di un cittadino dell'Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;
 - d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia oppure all'estero, indicando, in caso di risposta positiva, l'Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di riconoscimento. In tal caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso;
 - e) di essere/non essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando, in caso di risposta affermativa, l'università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell'esame), ovvero di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento;
 - f) di essere/non essere iscritto all'albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 comma 4;
 - g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma;
 - h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (*in caso affermativo specificarne tipologia e sede universitaria*);
 - i) di essere/non essere dipendente di ente pubblico o privato (*nel caso dovesse ricorrere tale condizione, è tenuto a segnalarlo al momento della presentazione della domanda*);
 - j) di essere a conoscenza:
 - che il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente la data del concorso. A tal fine i candidati, non in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, dovranno, entro il giorno antecedente la data del concorso, trasmettere tramite pec personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it, apposita dichiarazione contenente il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l'Università che

lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, in formato pdfA o altro formato accettato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 952 del 28/10/2021 con la scansione della firma autografa oppure la firma digitale, pena il non inserimento nella graduatoria unica regionale e la conseguente non ammissione al corso stesso. I suddetti candidati il giorno della prova d'esame al momento della registrazione dovranno consegnare la fotocopia di tale dichiarazione di laurea inviata con pec;

- che i requisiti di cui alle lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso (*qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell'abilitazione e/o iscrizione all'ordine*), pena la non ammissione al corso e che il possesso del requisito di cui alla lettera f) deve essere mantenuto per tutta la durata dello stesso;
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all'estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L'amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso struttura estera.
6. Il candidato:
- a) portatore di handicap di cui alla L. 104/92 dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell'organizzazione della prova di concorso. Il candidato, entro i termini che verranno comunicati dalla Regione Liguria, dovrà fornire tramite PEC personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it valida certificazione di invalidità (L. 104/92) (rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto).
 - b) con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla L. 170/2010, dovrà comunicare alla Regione Liguria tramite PEC personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona all'indirizzo protocollo@pec.regione.liguria.it tempestivamente la certificazione diagnostica di DSA (L. 170/2010) e dichiarare nella domanda quali tra le seguenti misure utilizzare durante lo svolgimento della prova:
 - tempo aggiuntivo del 30%,
 - calcolatrice non programmabile e non scientifica (da procurarsi a cura del candidato)
7. Il candidato deve indicare nella domanda l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.regione.liguria.it, precisando il seguente riferimento: "Concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2026-2029".
8. L'amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del candidato, oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque non imputabili a codesta amministrazione.

9. Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo pec comunicato dal candidato nella domanda o sulla piattaforma Sportellonline; fanno eccezione le seguenti comunicazioni che saranno notificate agli interessati da parte della Regione esclusivamente a mezzo pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, affissione presso gli Ordini o provinciali dei medici e chirurghi della Liguria e nel sito Internet della Regione Liguria al link <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/formazione/formazione-specifica-medicina-generale.html>:
 - l'ammissione degli idonei alla prova di concorso (identificati tramite il codice identificativo univoco alfanumerico assegnato alla domanda al momento della creazione su Sportellonline)
 - l'avviso di convocazione alla prova di concorso con indicazione delle sedi, del giorno e dell'ora (art. 7 commi 3 e 4 del bando),
 - l'inserimento nella graduatoria degli idonei (art. 11 comma 6 del bando) (i candidati idonei non vincitori saranno identificati tramite il codice identificativo univoco alfanumerico assegnato alla domanda al momento della creazione su Sportellonline)
10. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC, della piattaforma Sportellonline e del sito Internet della Regione Liguria al link <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/formazione/formazione-specifica-medicina-generale.html>, esonera l'amministrazione da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto comunicato dall'amministrazione.
11. Tutte le informazioni sul concorso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando il seguente indirizzo Internet: <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/formazione/formazione-specifica-medicina-generale.html>.
12. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 4

Posta Elettronica Certificata

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto - da indicare nella domanda di concorso - che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.
2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.regione.liguria.it.

Art. 5

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1 dell'art.

3 del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente Bando, sono considerate irricevibili.

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
 - il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo;
 - l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all'art. 3, comma 4;
 - non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale all'indirizzo PEC indicato nella domanda.

Art. 6

Tutela dati personali

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.
2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare nella domanda di aver preso visione dell'informativa, unico Allegato (A2) disponibile anche sulla piattaforma Sportellonline, relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016.

Art. 7

Prova d'esame

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell'ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l'ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione, nonché pubblicato sul sito internet <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/formazione/formazione-specifica-medicina-generale.html>.
4. Del luogo e dell'ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, sul sito internet <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/formazione/formazione-specifica-medicina-generale.html> ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione Liguria.

5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissioni si rinvia a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 del DM Salute 7 marzo 2006.
6. L'assenza dalla prova d'esame sarà considerata come rinuncia al concorso, qualunque sia il motivo dell'assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia Autonoma, a ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all'ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d'esame.
8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8

Svolgimento della prova

1. Le commissioni, costituite in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, provvede, all'ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d'esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.

8. Il candidato non può portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con il personale di vigilanza.
10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente all'elaborato nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta. In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, la Commissione, nel corso della correzione degli elaborati, procede all'annullamento della prova.
11. E' vietato al candidato porre sull'elaborato o sulle buste qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento del candidato pena l'annullamento della prova.
12. Il candidato, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli esami.
14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative e regolamentari.

Art. 9

Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori. I plichi sono aperti alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede all'apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sull'elaborato e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. Gli elaborati vengono raccolti in un unico plico e consegnati all'incaricato individuato ai fini della successiva correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario.
2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione gli elaborati dei candidati e il punteggio di ciascun elaborato risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato

il punteggio attribuito a ciascun elaborato mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede all'apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all'identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali.

Art. 10

Punteggi

- 1 I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. Se la scheda delle risposte viene consegnata senza aver annerito alcuna casella, la prova non è valutabile e, pertanto, il candidato sarà escluso dalla graduatoria.

Art. 11

Graduatoria

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Liguria.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun compenso.
3. La Regione Liguria, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione del verbale relativo allo svolgimento della prova d'esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d'esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna commissione d'esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni.

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea più alto.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 sul BURL.
9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando.

Art. 12

Ammissione al corso

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà trasmessa comunicazione a mezzo PEC dell'ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso di formazione.
2. Nella comunicazione di convocazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare l'inserimento nel corso.
3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire l'accettazione o il rifiuto all'inserimento al Corso esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione informatica Sportellonline disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale <https://sportellonline.regione.liguria.it/>. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
La procedura per la presentazione dell'accettazione o del rifiuto all'inserimento al Corso sarà attiva a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data di trasmissione della comunicazione PEC di cui ai punti precedenti e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza.
La compilazione dell'istanza di accettazione o rifiuto all'inserimento al Corso da parte esclusivamente dell'interessato, potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome).
4. Relativamente ai requisiti generali di ammissione al corso, i candidati utilmente collocati in graduatoria - ma non ancora in possesso dei requisiti dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia e dell'iscrizione ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente Bando -

prima dell'inizio ufficiale del corso, dovranno dichiarare esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione informatica Sportellonline disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale <https://sportellonline.regione.liguria.it/> comunicazione con la quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- a) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale in Italia, indicando l'Università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l'anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento dell'esame;
- b) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione.

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

- 5. Essendo il requisito dell'iscrizione all'albo professionale richiesto per tutta la durata del corso, gli interessati dovranno impegnarsi espressamente a comunicare a Regione Liguria tramite pec personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla propria persona all'indirizzo, eventuali sospensioni/cancellazioni/radiazioni dall'albo professionale sopravvenute sino alla conclusione del corso;
- 6. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca o con eventuali attività incompatibili con la frequenza del corso, sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale l'interessato:
 - o esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno;
 - o rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, o ad eventuali attività incompatibili con la frequenza del corso.

In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a frequentare il corso.

Art. 13

Utilizzazione della graduatoria

- 1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione.
- 2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del precedente art. 12.
- 3. La Regione si riserva la facoltà di adottare altre modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria (60° giorno successivo all'avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti.

Art. 14**Trasferimenti ad altra Regione**

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
 - a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione o successivamente resisi vacanti per lo stesso triennio di corso;
 - b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
 - c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 15**Borse di studio**

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all'effettivo svolgimento del periodo di formazione.

Art. 16**Assicurazione**

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Liguria.

Art. 17**Disciplina del corso - rinvio**

1. L'inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2026-2029 è previsto entro il mese di dicembre 2026, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell'ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta.
3. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni.

Art. 18

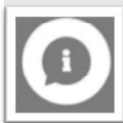
Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni previste dalla normativa vigente. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione dal corso.
2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.
3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell'inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili, pena la non ammissione alla frequenza al corso.

Art. 19

Procedimento

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale è il 31 dicembre 2026.
2. Le informazioni sul concorso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche consultando il seguente indirizzo Internet: <https://www.regione.liguria.it/homepage-salute/cosa-cerchi/formazione/formazione-specifica-medicina-generale.html>.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche del Personale e Sviluppo Professioni Sanitarie.



Allegato A2

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

per utenti/candidati alla procedura del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2026/2029 utilizzatori della piattaforma Sportellonline disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale al seguente https://sportellonline.regione.liguria.it/servizio/PE_0122 ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'Unione Europea (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede legale in via Fieschi 15 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede di Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO****1. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, relative allo svolgimento delle procedure del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2026/2029 indetto da Regione Liguria, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione sono specificate nel bando della procedura concorsuale.

Si fa presente che tutti i dati forniti sono resi sotto la personale responsabilità del candidato ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che prevede delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, e che Regione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla loro veridicità (ad es: richiesta di conferma dei titoli a università, ordini, richiesta ai comuni di cittadinanza, ecc..)

La base giuridica del trattamento si identifica nell' art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679 e negli articoli 2 ter e 2 sexies del D.lgs 196/03 e s.m.i., pertanto il trattamento dei dati personali dell'interessato viene effettuato da Regione Liguria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e non

necessita del consenso dell'interessato stesso.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati raccolti, personali comuni: identificativi (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, ecc.), anagrafici (cittadinanza, residenza, abitazione, ecc.), di contatto (telefono, cellulare, PEC valida e personale, email valida e personale, ecc.), di studio e carriera (titolo di studio, abilitazione alla professione, ecc.), è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività di Regione per espletare le procedure di iscrizione, ammissione, partecipazione e valutazione del Concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2026/2029 indetto da Regione Liguria al fine del conferimento di 65 posti e relative borse di studio.

I dati forniti, inoltre, possono essere trattati anche per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e/o per la gestione di eventuale contenzioso.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

3. Categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare eventuali dati appartenenti alle categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, tra cui dati relativi allo stato di salute, richiesti in applicazione dell'art. 20 della Legge 104/1992 e della Legge n. 170/2010 (DSA) che prevedono la definizione di ausili e tempi aggiuntivi nell'espletamento delle prove d'esame nei concorsi pubblici in relazione all'accertamento di handicap.

I dati forniti, inoltre, possono essere trattati anche per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e/o per la gestione di eventuale contenzioso.

4. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare eventuali dati giudiziari, con la richiesta di indicare procedimenti e condanne penali in corso o in esecuzione

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

I dati forniti, inoltre, possono essere trattati anche per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e/o per la gestione di eventuale contenzioso.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

5. Natura del trattamento

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2026/2029, in questione.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

6. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento e del Codice di Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs n. 82/2005)

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 e s.m.i., dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e del Codice di Amministrazione Digitale - CAD (D. Lgs n. 82/2005)

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “*categorie particolari di dati personali*”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e s.m.i. (“*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)*”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

7. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo, nonché dell’assistenza tecnica ai candidati tramite la casella di posta assistentatecnicasportello@liguriadigitale.it;
- ATS Liguria – Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova – Area 3, sede operativa Via Bertani 4, 16125 Genova tel. 01084911 – protocollo@pec.atsliguria.it - protocollo@pec.asl3.liguria.it, individuato quale Centro Regionale di riferimento per la formazione specifica in medicina generale;
- Altri Responsabili quali soggetti eventualmente incaricati da Regione, ai sensi dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lg.s. 196/2003 e s.m.i., per adempiere alla normativa vigente.
- gli autorizzati dal Titolare e i sopracitati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi a Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui Regione è Titolare.

Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su *server*, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento,
- Categorie di dati personali trattati,
- Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- L'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- Ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

L'interessato può altresì proporre, in qualunque momento, un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garanteprivacy.it.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.